ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-815 del 20/02/2020

Oggetto Rinnovo di concessione di derivazione da acque pubbliche

superficiali ad uso industriale nel comune di Poggio Torriana (RN), località Santo Marino (Cod. Sisteb

RNPPA2457). Concessionario: Robur s.r.l.

Proposta n. PDET-AMB-2020-823 del 19/02/2020

Struttura adottante Unità Progetto Demanio idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n.
 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e
 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R.
 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO che:

- con domanda PG.2015.0894748 del 31/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Costruzioni ed impianti s.p.a. - C.E.I.S.A., c.f. 00308730373, ha richiesto il rinnovo della

concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Poggio Torriana (RN), località Santo Marino, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n.2584 del 03/03/2014 (cod. pratica RNPPA2457);

- con domanda PG/2019/143871 del 18/09/2019, presentata ai sensi degli art. 28, R.R. 41/2001, Benedettini Giorgio, c.f. BNDGRG45R02B001R, legale rappresentante della ditta Robur s.r.l. cf:03833970407 ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica RNPPA2457.

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n.2584 del 03/03/2014;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- l'istanza risulta assoggettata al procedimento di cui agli artt. 27 e 28 del R.R.41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- **CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:
- è ubicata all'interno dell'area SIC/ZPS denominata IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia", in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni",
 ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva, non influente anche per gli
 effetti delle prescrizioni impartite nel disciplinare di concessione;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG.2010.289606 del 22/11/2010);
- Provincia di Rimini Servizio Ambiente (PG.2011.58153 del 04/03/2011);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2020/22393 del 12/02/2020).

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) attualmente pari a 1/s 541, come da parere dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca n.656/2010 visto lo studio "Aggiornamento ed integrazione attività di studio per la determinazione sperimentale dei valori di deflusso minimo vitale per il fiume Marecchia", debba essere aggiornato nella misura pari a 1/s 560 nel periodo estivo e nella misura pari a 1/s 820 in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019,
 risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 17/02/2020 la somma pari a 382,48 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già versato in data 11/12/2003, nella misura di 1.735,00 euro da Costruzioni ed impianti s.p.a. C.E.I.S.A. che lo cede a Robur s.r.l. come dichiarato con nota prot. PG/2020/26852 del 19/02/2020;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RNPPA2457;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Robur s.r.l. cf:0383397040, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali da fiume Marecchia ad uso industriale

in località Santo Marino nel comune id Poggio Torriana (RN) cod. pratica RNPPA2457, ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 28, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo dalla sponda sinistra del fiume Marecchia;
- ubicazione del prelievo: Comune di Poggio Torriana (RN), località Santo Marino, su terreno demaniale, censito al fg. n. 10, mapp. n.156; coordinate UTM RER x:773894,26; y: 879866,02;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 10,00;
- portata media pari a l/s 6,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 8.600,00;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/02/2020;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Robur s.r.l. cf:0383397040 (cod. pratica RNPPA2457).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. La derivazione di acqua avviene tramite un tubo in pvc del diametro di mm. 300 con lunghezza di circa mt. 35 posizionato in un canale derivatore esistente di modeste dimensioni alimentato a gravità. La risorsa derivata è accumulata in un bacino di raccolta esistente della capacità di circa mc. 4000. Al canale di derivazione esistente, alimentato a gravità, è stato posizionato un manufatto di regolazione delle portate tale da assicurare il rispetto delle condizioni poste sulla massima portata derivabile e sul periodo di sospensione dei prelievi.
- 2. le opere di prelievo sono site in sponda sinistra al fiume Marecchia in Comune di Poggio Torriana località Santo Marino, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio 10 particella 156 avente le seguenti coordinate UTM RER x:773894,26; y: 879866,02;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il fabbisogno idrico dell'impianto industriale di produzione di conglomerati bituminosi.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 10,00, portata media di l/s 6,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 8.600,00.
- 3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'arco dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio e agosto.
- 4. Il prelievo avviene dal corpo idrico fiume Marecchia Codice: 190000000000 5 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni

competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- **4. Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- **5. Subconcessione** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- **8. Responsabilità del concessionario** Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle autorità competenti:

1. Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG.2010.289606 del 22/11/2010):

- la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale ad uso industriale dovrà essere limitata al periodo settembre/giugno, ad esclusione quindi dei mesi di luglio e agosto, secondo il volume annuo e la portata massima richiesta;
- la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale potrà essere sospesa in ogni momento a seguito di specifici provvedimenti conseguenti a particolari situazioni di emergenza idrica;
- il canale di derivazione esistente dovrà essere dotato di un manufatto di regolazione delle
 portate tale da assicurare il rispetto delle condizioni poste sulla massima portata derivabile e sul
 periodo di sospensione dei prelievi;
- 2. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile:
- la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
- È compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;
- Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;
- L'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo

- al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
- Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -Servizio Area Romagna.
- La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ARPAE le
 prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta
 vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano
 Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui
 all'art. 9 delle N.T.A.

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e laProtezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o
 per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o
 intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
- E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
- Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse,
 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area
 Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE)che ne ha facoltà, di revocare

la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.